

Anche a Verona e provincia, come in tante altre parti d'Italia, esistono bambini e adolescenti che si trovano in difficoltà.

Le più svariate situazioni familiari relative a malattie, emarginazione, immigrazione, separazione, morte di uno o entrambi i genitori, detenzione carceraria, alcolismo e droga, impegni di lavoro dei genitori, abbandono, mettono soprattutto i minori in situazioni di serio disagio. Per dare risposta alle effettive esigenze psicofisiche dei minori in difficoltà, nella convinzione che un ambiente familiare è la soluzione più favorevole per la crescita e lo sviluppo equilibrato ed armonico della personalità di un minore, la nostra associazione promuove il Servizio dell'

AFFIDO FAMILIARE

secondo quanto è previsto e disposto dalle leggi n.184/1983 e n.149/2001.

Tale servizio innovativo, pubblicizzato col presente strumento, è finalizzato al raggiungimento di due obiettivi:

1. Sviluppare una cultura di solidarietà civile, umana e sociale;
2. Coinvolgere famiglie accoglienti disponibili all'affido.
1. È accogliere temporaneamente nella propria famiglia un minore da amare come un figlio, permettendogli di vivere in un ambiente

COS'È L'AFFIDO FAMILIARE

sereno, fino a quando i suoi genitori non saranno in grado di occuparsi nuovamente di lui;

2. È riconoscere, accettare il suo passato, la sua famiglia e le sue abitudini da parte di tutti i componenti del nucleo affidatario;
3. È una scelta di generosità e di amore impegnativa. Si richiede alle famiglie disponibilità ad affrontare e risolvere positivamente le diverse difficoltà del percorso, nonché la partecipazione a percorsi di formazione e sostegno all'interno di una rete di famiglie affidatarie;
4. È una scelta che deve nascere da una decisione responsabile, maturata serenamente e condivisa da tutti coloro che fanno parte del nucleo familiare d'accoglienza;
5. È un'esperienza limitata nel tempo;
6. È un servizio regolato dalle leggi n.184/1983 e n.149/2001 che ne fissano i criteri e le modalità di applicazione.

TEMPI

L'affido familiare è caratterizzato dalla temporaneità e non implica per il minore la perdita della propria famiglia d'origine. Non deve perciò essere confuso con l'adozione che dà al minore una famiglia 'sua per sempre'.

Il periodo dell'affido coincide con il tempo necessario alla famiglia in difficoltà per ritrovare un equilibrio e la possibilità pratica di rioccuparsi del proprio figlio.

L'affido può essere residenziale (il bambino abita stabilmente con la famiglia affidataria) o semiresidenziale (il bambino viene accolto per alcune ore del giorno o per alcuni giorni della settimana).

MODALITÀ

L'affido familiare è disposto:

- dai Servizi Sociali del territorio;
- dal Giudice Tutelare;
- dal Tribunale per i Minorenni .

L'affido familiare viene seguito:

- dai Servizi Sociali che ne hanno la titolarità;
- dall'associazione MGF ONLUS.

I Servizi si occupano dell'avvio, dell'andamento e della conclusione dell'affido, del recupero della famiglia d'origine del minore, e seguono anche la famiglia affidataria.

Il Comune di origine eroga un contributo per il mantenimento del minore e fornisce una copertura assicurativa.

LA FAMIGLIA AFFIDATARIA

REQUISITI:

- ⇒ capacità di amare e accogliere un minore con la sua storia
- ⇒ consapevolezza del fatto che prima o poi il minore ritornerà nella sua famiglia e deve lavorare per favorire tale rientro
- ⇒ capacità di resistenza alla frustrazione, disponibilità alla collaborazione con i servizi e con altre famiglie affidatarie che stanno vivendo la stessa esperienza
- ⇒ capacità di modificarsi e di entrare in relazione con l'altro

IMPEGNI:

- accogliere presso di sé il minore e provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione ed istruzione;
- mantenere validi rapporti con la famiglia d'origine del minore;
- collaborare con i Servizi Sociali;
- partecipare ai gruppi di sostegno e formazione.

LEGGE 28/03/2001 n° 149

Art.1.1. - Il minore *ha diritto di crescere ed essere educato* nell'ambito della propria famiglia.

Art.2.1 - Il minore temporaneamente privo di ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti ai sensi dell'art.1, è *affidato* a una famiglia, preferibilmente con figli minori, o a una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione *e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno*.

Art.2.2 - Il Servizio Sociale, nell'ambito delle proprie competenze, su disposizione del giudice ovvero secondo le necessità del caso, *svolge opera di sostegno* educativo e psicologico, *agevola i rapporti* con la famiglia di provenienza *e il rientro* nella stessa del minore secondo le modalità più idonee, *avvalendosi anche delle competenze professionali delle altre strutture del territorio e dell'opera delle associazioni familiari eventualmente indicate dagli affidatari*.

Art.4.1. - L'affidamento familiare è disposto dal *Servizio sociale locale*, previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la potestà, ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici *e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento*. Il giudice tutelare del luogo ove si trova il minore rende esecutivo il provvedimento con decreto.

Art.4.3. - Nel provvedimento di affidamento familiare devono essere indicate specificatamente e motivazioni di esso, nonché i tempi e i modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario, e *le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare possono mantenere i rapporti con il minore*.

Art.4.4 - Nel provvedimento di cui al comma 3, deve inoltre essere indicato il periodo di presumibile *durata* dell'affidamento che *deve essere rapportabile al complesso di interventi volti al recupero della famiglia di origine*.

Art.5.1 - L'affidatario deve accogliere presso di sé il minore e provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione e istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli art.330 e 333 del Codice Civile, o del tutore, e osservando le prescrizioni eventualmente stabilite dall'autorità affidante

CHIUNQUE DECIDA DI DIVENTARE AFFIDATARIO, SE INSIEME ALLA SUA FAMIGLIA SI SENTE DI ACCOGLIERE UN

Per informazioni dirette rivolgersi:

- Al Servizio Sociale del proprio Comune
- Al Consultorio Familiare di zona
- Al Movimento Gruppi Famiglia ONLUS in via Campofiore 58 a Verona, tel/fax 045 8008570 e-mail: movimentogruffifamiglia@virgilio.it

MINORE, PUÒ RIVOLGERSI AL SERVIZIO SOCIALE PER ESAMINARE CON GLI OPERATORI SOCIALI OGNI ASPETTO DEL PROBLEMA

AFFIDAMENTO FAMILIARE



***PERCHÉ
NON CRESCANO
SOLI***

MOVIMENTO GRUPPI FAMIGLIA ONLUS

Via Campofiore 58, 37129 Verona

Tel/fax045 8008570